



CITTÀ di MAGENTA

Ordinanza N.
Data di registrazione

96
06/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA SGOMBERO NEVE

Considerato che in caso di eccezionali condizioni meteorologiche o di abbondanti nevicate può sussistere pericolo per la sicurezza pubblica e per l'incolumità dei cittadini;

Precisato che il servizio di prevenzione ghiaccio e sgombero neve svolto da AEMME Linea Ambiente s.r.l. su incarico e supervisione dell'Amministrazione Comunale, agisce sulla viabilità stradale e sulla viabilità pedonale principale pubblica;

Ricordato che il contratto tra il Comune di Magenta e AEMME Linea Ambiente s.r.l. per la stagione invernale relativa ai servizi di prevenzione ghiaccio e sgombero neve, precisa e disciplina il servizio finalizzato a prevenire e limitare il disagio causato alla circolazione pedonale e veicolare in situazioni di forti gelate e nevicate;

Ritenuto di dover impartire norme atte a prevenire eventuali incidenti;

Visto l'art. 52, 73 e 77 del Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 42 del "Regolamento Comunale per il Servizio di Raccolta, trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilabili",

Visto l'art. 54 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

che su tutto il territorio comunale,

dal 6 dicembre 2021 al 15 marzo 2022

1. Sulle strade e vie cittadine interessate dalle operazioni di rimozione della neve è vietata la sosta di tutti i veicoli durante lo svolgimento dei lavori di sgombero; potranno altresì essere predisposti, se ritenuti necessari dall'autorità competente, divieti di transito estesi a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti stradali cittadini interessati dalle operazioni di rimozione della neve;
2. Durante e dopo le nevicate i proprietari, gli amministratori, gli inquilini, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, degli immobili prospettanti sul suolo pubblico, sono obbligati a mantenere

sgombero dalla neve il marciapiede ovvero, qualora non esista marciapiede, un congruo spazio (minimo ml. 1,50 sufficiente cioè a garantire il transito di pedoni disabili), antistante le rispettive proprietà;

3. In caso di gelate i medesimi soggetti dovranno farsi ugualmente carico di garantire la completa fruibilità dell'area pubblica (marciapiede o congruo spazio nei termini indicati al precedente punto) antistante la rispettiva proprietà provvedendo a spargervi sale e sabbia (ovvero altri analoghi idonei materiali);
4. In caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al precedente punto 2, dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio o, in caso di abbondanti nevicate, allo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi;
5. Gli accessi carrai, i balconi e i davanzali dovranno essere sgomberati (sempre garantendo modalità di intervento consone ai normali canoni di sicurezza) prima o durante la spazzatura dei sottostanti tratti stradali. La neve rimossa non dovrà in ogni caso invadere la carreggiata intralciando il transito veicolare ovvero ostruire in alcun modo i pozzi di raccolta delle acque meteoriche;
6. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare;
7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere sparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione;
8. Nel caso in cui si fosse in presenza di nevicata abbondante il servizio di raccolta della differenziata non verrà erogato e pertanto i sacchi e/o bidoni dovranno essere trattenuti presso il proprio domicilio ed esposti la prima giornata utile successiva all'evento nevoso;
9. Per ragioni di sicurezza potranno essere temporaneamente chiusi al pubblico: i parchi cittadini, ogni altra area destinata a verde pubblico ovvero ogni area/proprietà comunale ritenuta non idonea al transito pedonale/veicolare;
10. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente Ordinanza determina l'assoggettamento del responsabile alle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia; analogamente il medesimo soggetto sarà tenuto a rispondere della propria inottemperanza nelle opportune sedi nonché a risarcire ogni eventuale danno causato a terzi;

ORDINA

che per le strade private dal 6 dicembre 2021 al 15 marzo 2022

- a. Durante e dopo le nevicate i proprietari, gli amministratori, gli inquilini degli immobili prospettanti su strade private, devono provvedere allo sgombero di neve su dette strade su cui si affaccino gli immobili,

fino all'innesto con le strade pubbliche, al fine di liberare le vie di accesso alle proprietà e permettere il regolare servizio di raccolta rifiuti;

- b. I medesimi sono obbligati a mantenere sgombro dalla neve il marciapiede ovvero, qualora non esista marciapiede, un congruo spazio (minimo 1,50 ml sufficiente cioè a garantire il transito di pedoni disabili), antistante le rispettive proprietà;
- c. In caso di gelate i medesimi soggetti dovranno farsi ugualmente carico di garantire la completa fruibilità dell'area provvedendo a spargervi sale e sabbia (ovvero altri analoghi idonei materiali);
- d. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare;
- e. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente Ordinanza determina l'assoggettamento del responsabile alle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia; analogamente il medesimo soggetto sarà tenuto a rispondere della propria inottemperanza nelle opportune sedi nonché a risarcire ogni eventuale danno causato a terzi;

INVITA

altresì i Cittadini, se non necessario, a non utilizzare il proprio automezzo per gli spostamenti, ad evitare il transito nelle zone alberate ed in corrispondenza di cornicioni e gronde caricati da cospicui strati di neve; analogamente viene comunque posta in evidenza la necessità di prestare la massima attenzione al fine di non incorrere in situazioni che possano determinare nocimento per l'incolumità personale ed altrui.

La presente Ordinanza riveste a tutti gli effetti di Legge valore di diffida per ogni comportamento non conforme alle disposizioni in essa contenute.

Dell'esecuzione della presente ordinanza sono incaricati il competente Comando della Polizia Locale nonché le restanti forze di Polizia.

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA